

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 332/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 581 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Matteo GASSANI e della società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO GASSANI, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un'intervista riportata sulle testate giornalistiche *online* "La Voce Apuana" e "www.toscanagol.it" rispettivamente in data 28.2.2021 ed 1.3.2021, nonché sul quotidiano "La Nazione" in data 1.3.2021, espresso pubblicamente dichiarazioni denigratorie e lesive della reputazione della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei componenti della stessa;

U.S. MASSESE 1919 S.S.D.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tecnico e tesserato, sig. Gassani Matteo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo GASSANI e dal Procuratore, Avv. Luca ULIVI, per conto della società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Matteo GASSANI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina